

TI_GERICHTE 60.2014.420 vom 1. April 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-04-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2014.420

FR: TI_GERICHTE 60.2014.420 du 1 avril 2015

IT: TI_GERICHTE 60.2014.420 del 1 aprile 2015

Regeste

Reclamo contro la decisione di assegnazione

Erwägungen

E. 1

sono in particolare stati riconosciuti CHF 67'125.-- (dispositivo 8.19., sentenza 15.2.2013, inc. TPC 72.2008.55). Quest'ultimo avrà dunque diritto a tutti gli ulteriori importi/averi che diverranno esigibili e a tutti gli ulteriori versamenti effettuati dai condannati al Tribunale penale cantonale, sempre in proporzione al suo credito, fino a concorrenza di CHF 67'125.--.

4.5.

In queste circostanze, la decisione di assegnazione 26.11.2014 della Corte delle assise criminali è meritevole di tutela ed il reclamo deve essere quindi respinto.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 73 CP e 363 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente

La cancelliera

E. 1.1

L'art. 73 cpv. 3 CP dispone che i Cantoni debbano prevedere una procedura semplice e rapida per decidere sugli assegnamenti qualora non fosse possibile deciderli nella sentenza penale. Il testo di questo capoverso è sostanzialmente identico a quello del previgente art. 60 cpv. 3 vCP. È più che probabile che l'entrata in vigore del Codice di procedura penale federale (CPP) abbia di fatto reso superfluo detto capoverso. Di modo che, per determinare le norme procedurali applicabili, ci si deve orientare sul CPP.

E. 1.2

Nella presente fattispecie, questa Corte ritiene applicabili le norme degli art. 363 ss. CPP, relative alle decisioni giudiziarie indipendenti successive (N. Schmid , StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 378 CPP n. 2). Caratterizzando in tal modo la procedura, la via d'impugnazione è quella del reclamo a questa Corte (Commentario CPP – M. Mini , art. 393 CPP n. 18).

E. 1.3

Il gravame, inoltrato il 9/10.12.2014 contro la decisione di assegnazione 26.11.2014, è dunque tempestivo e proponibile. Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. RE 1, quale accusatore privato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio (BSK StPO – M. ZIEGLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 4; PC CPP – L. MOREILLON / A. PEREIN–REYMOND, art. 382 CPP n. 5). Il reclamo è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.

E. 2.1

In data 15.2.2013, la Corte delle assise criminali ha condannato gli imputati alle pene di ventiquattro mesi di detenzione per PI 25 e di venti mesi di detenzione per PI 26, siccome ritenuti colpevoli di truffa aggravata, appropriazione indebita e falsità in documenti (sentenza 15.2.2013, p. 17, inc. TPC _____). Entrambi gli imputati sono stati condannati ad un risarcimento equivalente in favore dello Stato di CHF 450'000.-- ciascuno (dispositivo 5.1.2. e 5.2.2.), ed a versare, in solido, ai ventisette accusatori privati importi per complessivi CHF 2'969'191.10 (dispositivo 8.). Tra questi accusatori privati risulta anche RE 1, con un credito di CHF 67'125.-- (dispositivo 8.19.).

E. 2.2

I risarcimenti compensatori di cui ai dispositivi 5.1.2. e 5.2.2. (CHF 450'000.--) sono stati assegnati, previo soddisfacimento di tasse e spese di giustizia, "(...) in favore degli accusatori privati proporzionalmente ai crediti loro riconosciuti ai dispositivi 8.3 [PI 23] , 8.4 [PI 24] , 8.12 [_____] , 8.25 [PI 27] e 8.26 [PI 28] (...)" (dispositivo 13.).

E. 2.3

Al momento del passaggio in giudicato della sentenza 15.2.2013, i valori confiscati ammontavano a CHF 358'217.55 (dispositivo 11.1.3. e 11.2.1.) (sentenza 15.2.2013, p. 19, inc. TPC _____).

E. 3.1

Giusta l'art. 73 CP se in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione: a. la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato; b. gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese; c. le pretese di risarcimento; d. l'importo della cauzione preventiva prestata. Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.

E. 3.2

Conformemente al testo di legge, gli assegnamenti sono concessi al danneggiato unicamente a sua richiesta. Quando più danneggiati possono pretendere un risarcimento, è dovere di ciascuno di loro farne domanda al giudice competente. Quest'ultimo dovrà tener conto unicamente dei danneggiati che avranno espressamente formulato la richiesta sulla base dell'art. 73 CP. La dottrina sostiene che il giudice deve rendere attento il danneggiato alla possibilità offerta dall'art. 73 CP, almeno nei casi in cui quest'ultimo non ha delle conoscenze giuridiche sufficienti o non è assistito da un avvocato. Anche la giurisprudenza ammette un dovere di informazione da parte del giudice quando il danneggiato non è pratico nella materia giuridica o non è assistito da un patrocinatore (cfr. decisione TF

6B_659/2012 dell'8.4.2013; sentenza TF 6B_190/2010 del 16.7.2010; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 3. ed., art. 73 CP n. 20). In virtù del principio dell'economia processuale l'assegnamento deve essere deciso, di principio, già nella sentenza penale (art. 73 cpv. 3 CP a contrario). I Cantoni devono prevedere una procedura semplice e rapida nel caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già nella sentenza penale (art. 73 cpv. 3 CP). Una tale procedura è possibile nel caso in cui il danneggiato, che postula l'assegnamento giusta l'art. 73 CP, si annuncii posteriormente. Per esempio nel caso in cui la confisca degli oggetti e i beni ai sensi degli artt. 69-72 CP sia già stata ordinata o quando la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato sia già stata acquisita dall'autorità competente. Una decisione ulteriore è tuttavia possibile nel caso in cui i beni in questione non siano già stati oggetto di una decisione di assegnamento, cresciuta in giudicato, in favore di altri danneggiati (decisione TF 6B_53/2009 del 24.8.2009).

E. 4.1

Considerate la dottrina e la giurisprudenza sopraindicate, e le sentenze di questa Corte del 6.8.2014 (inc. CRP _____; inc. CRP _____), la Corte delle assise criminali, con decisione di assegnazione 26.11.2014, ha così deciso di assegnare l'importo di CHF 358'217.55 disponibile al momento del passaggio in giudicato della sentenza 15.2.2013 (previa deduzione di tassa e spese di giustizia) agli accusatori privati PI 23, PI 24, _____, PI 27 e PI 28, proporzionalmente alle loro indennità riconosciute in sentenza (decisione 26.11.2014, p. 6, inc. TPC _____).

E. 4.2

Questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi in merito con sentenze 6.8.2014 (inc. CRP _____; inc. CRP _____). Essa in tale circostanza ha infatti affermato che l'assegnazione deve essere ordinata contemporaneamente alla decisione di merito giusta l'art. 73 cpv. 3 CP, come è avvenuto nel caso in esame. Un'assegnazione posteriore può infatti essere effettuata unicamente nel caso in cui non sia già avvenuta alcuna assegnazione passata in giudicato in favore di altri danneggiati (sentenza TF 6B_53/2009 del 24.8.2009 consid. 2.6; sentenza TF 6B_659/2012 dell'8.4.2013 consid. 3.1.) o se i beni pervengono dopo. Nel caso in esame nella sentenza 15.2.2013 la Corte delle assise criminali ha assegnato a PI 24, PI 25, RE 1, RE 1 e alla _____ i risarcimenti compensatori (dispositivo 13.). La sentenza è passata in giudicato. Determinante è il solo carattere definitivo ed esecutivo della decisione di assegnazione ai cinque accusatori privati, ossia la sentenza di merito 15.2.2013 della Corte delle assise criminali. L'Autorità ha dunque deciso di assegnare l'importo di CHF 358'217.55 disponibile al momento del passaggio in giudicato della sentenza 15.2.2013 (previa deduzione di tassa e spese di giustizia) agli accusatori privati sopraindicati. Ciò è dunque già stato stabilito nelle sentenze 16.8.2014 di questa Corte, contro le quali peraltro RE 1 non ha posto reclamo.

E. 4.3

La Corte delle assise criminali, con decisione di assegnazione 26.11.2014, ha inoltre assegnato l'importo supplementare di CHF 70'200.--, pervenuto successivamente al passaggio in giudicato della sentenza 15.2.2013, a tutti gli accusatori privati, in funzione delle indennità riconosciute in sentenza; fra questi anche a RE 1 per un importo di CHF 1'861.05 (decisione di assegnazione 26.11.2014, p. 6 s., inc. TPC _____).

E. 4.4

Il qui reclamante afferma che questa “(...) nuova ripartizione dei risarcimenti (...) smentisce ciò che avvenne stabilito dalla sentenza del 15.02.13 (...)” (reclamo 9/10.12.2014). Tuttavia si rileva come la decisione di assegnazione 26.11.2014 non muta (e pertanto non smentisce) in alcun modo l’ammontare delle indennità dovute dai condannati agli accusatori privati e riconosciute nella sentenza 15.2.2013. A RE 1 sono in particolare stati riconosciuti CHF 67'125.-- (dispositivo 8.19., sentenza 15.2.2013, inc. TPC 72.2008.55). Quest’ultimo avrà dunque diritto a tutti gli ulteriori importi/averi che diverranno esigibili e a tutti gli ulteriori versamenti effettuati dai condannati al Tribunale penale cantonale, sempre in proporzione al suo credito, fino a concorrenza di CHF 67'125.--.

E. 4.5

In queste circostanze, la decisione di assegnazione 26.11.2014 della Corte delle assise criminali è meritevole di tutela ed il reclamo deve essere quindi respinto.

E. 5

Il gravame è respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste a carico dell’insorgente, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 73 CP e 363 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è respinto 2. La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese do CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, _____, il quale rifonderà a PI 27, _____, e a PI 28, _____, complessivamente CHF 200.-- (duecento), e a PI 23, _____, e a PI 24, _____, complessivamente CHF 200.--(duecento), a titolo di ripetibili. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla rikusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF. 4. Intimazione: - Per la Corte dei reclami penali Il presidente
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.